



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **235** del 15/11/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n.118. Sentenza del Tribunale di Taranto - Sez
Lavoro n. 1106/2018, - Dip. Cod. R.P. 723065 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una Sentenza del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro n. 1106/2018, relativo al diritto, in favore del dipendente R.P. 723065 alle differenze retributive liquidate in € 9.690,85 oltre accessori di legge maturate per il periodo dal 1/4/2011 al 31/3/2014 "derivanti dal riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella qualifica di impiegato agricolo di III categoria dal 6/6/1990 ottenuto con sentenza n. 2983/2007".


 2

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- in data 18.12.2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 660/2014, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento di € 15.827,52 a titolo di differenze retributive maturate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1/4/2011 e il 31/3/2014, in virtù della Sentenza del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro n. 1106/2018, passata in giudicato;
- avverso il predetto D.I. la Regione Puglia ha proposto giudizio di opposizione, a seguito del quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 30.10.2014, ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, limitatamente alla somma di € 2.197,95 (importo che si è già provveduto a liquidare con A.D. 377 dell'8/6/2016 in favore del dipendente);
- con nota AOO_024/7330 del 7/6/2018, L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la sentenza n. 1106/2018 notificata in forma esecutiva in data 31/5/2018 con la quale il giudice adito accoglie parzialmente l'opposizione limitatamente alla quantificazione delle differenze retributive, revocando il decreto ingiuntivo n. 660/2014 e condanna la Regione Puglia al pagamento in favore del dipendente della *"complessiva somma di euro 11.888,80 oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al soddisfo"*;
- rilevato che da suddetto importo va scomputata la somma di € 2.197,95, già liquidata con A.D. 377 dell'8/6/2016 in favore del dipendente in provvisoria esecuzione del D.I. 660/2014 opposto, l'importo da liquidare è pari ad € 9.690,85 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
- con nota prot. AOO_106-19318 del 17.10.2018 il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo della Sezione Personale e Organizzazione produceva il conteggio degli interessi legali calcolati, dal 01.04.2011 al 31.12.2018 sull'importo di € 9.690,85 che venivano quantificati in € 606,16;
- con la predetta Sentenza l'Amministrazione regionale veniva, altresì, condannata alla rifusione delle spese di giudizio, per compenso professionale, in complessivi euro 1.750,00, oltre all'IVA, al contributo integrativo e al rimborso delle spese forfettarie nella misura di legge, e all'eventuale contributo unificato con attribuzione in favore del difensore del dipendente, Avv. Nicola Grippa dichiaratosi anticipatario;
- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1106/2018 del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", mentre per gli interessi, rivalutazione e spese di giudizio dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante


Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 1106/2018 del Tribunale di Taranto - Sez Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 1106/2018 emessa dal Tribunale di Taranto - Sez Lavoro**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dipendente R.p. 723065: importo complessivo € 12.850,47 (di cui € 9.690,85 a titolo di differenze retributive e € 3.159,62 per interessi, rivalutazione e spese legali).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 9.690,85; con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 3.159,62 per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.